SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n. **177.**

Testo unico della radiotelevisione.

05G0206

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2005, n. **178**.

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto l'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile a Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»;

Visto il successivo accordo del 16 ottobre 2001, con il quale si è convenuto di modificare l'articolo 3 del sopra citato contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001;

Visto l'ulteriore accordo del 17 dicembre 2003, con il quale si è convenuto di procedere ad una diversa formulazione dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, fissando un termine massimo per la presentazione delle richieste di erogazione delle prestazioni;

Sentite nella riunione del 9 novembre 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 18 luglio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 aprile 2005;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale della «Poste Italiane S.p.A.».

1. È istituito presso l'I.N.P.S. il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.», di seguito denominato: «Fondo».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da sette esperti designati da Poste Italiane S.p.A. e da sette esperti designati dalle organizza-

zioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, maggiormente rappresentative in base alle previsioni normative vigenti, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro ed occupazione, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL comunicazioni, provvederanno a designare un elemento ciascuno. L'ulteriore esperto verrà nominato da TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI e SINDIP-QUADRI, nel rispetto dei criteri di rotazione.

2. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S., i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, nonché la misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicità e trasparenza;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 10.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60 per cento del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data della stipula dell'accordo del 18 luglio 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di sessanta mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di sessanta mesi, o inferiore a sessanta mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50 per cento (di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, nella misura non superiore all'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera *a)*, con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50 per cento) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50 per cento è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario.

5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale momento presso la Società, in conto contribuzione ordinaria.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza della Società è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dalla stessa, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera *a)*, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge, previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con un accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2) e lettera *b)*, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alle diverse categorie.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 775, per retribuzioni lorde mensili fino a euro 1549, ovvero con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 930, per retribuzioni lorde mensili di importo superiore a euro 1549. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2001 e sono adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella misura dell'80 per cento dell'indice ISTAT, in conformità con quanto stabilito per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro. Resta fermo che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel residuo periodo.

6. La retribuzione mensile dell'interessato, utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata in base alle disposizioni del contratto collettivo in vigore, e cioè la retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennità di funzione nella misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata.

7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo netto delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 6.

12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell'ente previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.

13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

14. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo dell'assegno straordinario, spettante, la società corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta all'assegno suindicato una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 10.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività di cui al gruppo Poste Italiane.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 9, con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A., compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione della società stessa, in costanza di lavoro nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione dell'equivalente Fondo di previdenza lavoro dipendente e per il 50 per cento dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra sarà ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla società e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 11.

Trasferimento dei rapporti attivi e passivi

1. Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi stipulati in applicazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è trasferita secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale della Poste Italiane S.p.A.», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente, con cadenza mensile, l'importo da Poste Italiane S.p.A.

Art. 12.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia di cui all'articolo 9, comma 13.

Art. 13.

Scadenza

1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale della Poste italiane S.p.a.», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 14.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre zioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) (lettera abrogata dall'art. 43, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.).

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. lì termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11luglio1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento, I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1977, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1998, n. 9.

— Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: *a)* prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; *b)* adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'I.N.P.S. per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 31 marzo 2000 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.».

— Il testo dell'art. 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste italiane Spa l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto n. 477 del 1997 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è il seguente:

«1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 5, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;

b) anzianità:

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), è il seguente:

«4-*bis*. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera *a)* del comma 1 dell'art. 17.».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 40, comma 6, della citata legge n. 448 del 1998, si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 14:

— Per il testo della citata legge n. 477 del 1997, si veda nota alle premesse.

05G0202

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° settembre 2005.

Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2005.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto direttoriale 12 novembre 2004: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004;

Vista l'istanza datata 19 luglio 2005, con cui la ditta SOLMAG S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quota di fabbricazione di fentermina, da destinare alle vendite all'estero nell'anno 2005, da kg 3.000 a kg 4.500;

Considerato che la citata ditta è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione in aumento della quota di che trattasi;

Decreta:

La ditta Solmag S.p.a., via Milano n. 186 - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2005, kg 1.500 di fentermina espressa in base anidra.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore dell'ufficio: GUARINO

05A08693

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2005.

Concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilità, nei confronti dei lavoratori dipendenti, o già dipendenti, dalle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore tessile del Circondario Empolese Valdelsa. (Decreto n. 36447).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità e non utilizzato;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore moda, sottoscritto in data 18 febbraio 2005, tra la regione Toscana, il circondario Empolese Valdelsa e la provincia di Firenze.

Visto il verbale di accordo in data 20 aprile 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Firenze, il circondario Empolese Valdelsa e le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva del settore moda, che colpisce le aziende ubicate nel circondario Empolese Valdelsa, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 9.500.000 euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005, di cui 5.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000 euro, a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 35/2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 20 aprile 2005 che prevede, per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nel circondario Empolese Valdelsa:

a) la concessione fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;

b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui alle premesse — che diventa parte integrante del presente provvedimento — è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, può essere concesso il trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2006.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della Regione.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 9.500.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione, per 5.000.000 di euro sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per 4.500.000 euro sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

05A08697

DECRETO 28 luglio 2005.

Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie di detto trattamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari di detto trattamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393. (Decreto n. 36664).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, quinto e sesto comma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4 commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b* e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE — Comitato interministeriale per la programmazione economica — del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996,

registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visto il decreto ministeriale n. 32412 del 27 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34014 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 327;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 35, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare per l'anno 2005, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991, per l'anno 2005;

Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali;

Vista la nota datata 4 maggio 2005 con la quale l'Istituto nazionale di previdenza sociale - I.N.P.S. - ha comunicato che i lavoratori ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, aventi diritto all'indennità di mobilità per l'anno 2005 sono pari a 155 unità;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2005, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato che il numero delle unità interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2005, è ridotto nella misura di almeno il 10 % rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.400.554,8.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005,

l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 2.194.167,60.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 30%.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad € 3.594.722,4, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 1.400.554,8 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di € 2.194.167,6 per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. — Istituto nazionale previdenza sociale — è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 81

05A08698

DECRETO 28 luglio 2005.

Proroga del trattamento di mobilità, per l'anno 2005, in favore degli ex dipendenti della ditta Nuova Scaini S.p.a. di Cagliari, ditta Ligabue di Roma, ditta Opere Idriche di Massafra, ditta Interklim di Tito Scalo, aziende dell'area industriale della Val Basento. (Decreto n. 36665).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e/o le proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2005, in favore di un numero massimo di 121 ex dipendenti della società Nuova Scaini S.p.a. di Cagliari, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 9 del decreto 2 settembre 2004, n. 34702 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.907.260,08.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 19 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2005, in favore di un lavoratore ex dipendente della società Nuova Scaini S.p.a, che, per errore del liquidatore della società, non era stato inserito tra i destinatari del trattamento di mobilità autorizzato con il sopraccitato art. 9 del decreto 2 settembre 2004, n. 34702, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 19.924,92.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 maggio 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 maggio 2005 e 1º giugno 2005, in favore di un numero massimo di 47 unità, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 maggio 2005 e di 40 unità per il periodo dal 1º giugno 2005 al 31 dicembre 2005, ex dipendenti della società Ligabue unità di Roma, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 2 maggio 2005, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto 25 marzo 2004, n. 33795, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004, registro n. 2, foglio n. 344.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 607.524,9.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali in data 31 marzo 2005, per il periodo dal 22 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 18 ex dipendenti della società Opere idriche di Massafra (Taranto), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopracitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 200.077,56.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita negli

accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005 e 28 aprile 2005, in favore di un numero massimo 112 ex dipendenti della società Interklim unità di Tito Scalo (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 28 aprile 2005, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi, sono disposti nel limite massimo di euro 1.585.463,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 5.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005 e 28 aprile 2005, in favore di un numero massimo di 279 ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Val Basento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 28 aprile 2005, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7, punto *a)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.949.501,68.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005 e 28 aprile 2005, in favore di un numero massimo di 10 ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Val Basento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo del 28 aprile 2005, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 7, punto *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34228 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 157.624,8.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 6.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 8.427.376,98, graverà sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 83

05A08696

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 23 agosto 2005.

Ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003 - Opere urgenti per il recupero delle risorse idriche con riduzione delle perdite. Progetto: «Lavori di impermeabilizzazione dei bacini di compenso "B" e "T" e razionalizzazione tratti di condotte irrigue». Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Gallura. (Ordinanza n. 426).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale, ordinanza n. 255/01, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» da realizzarsi a cura del consorzio di bonifica della Gallura per un importo di € 2.065.827,59;

Atteso che con la predetta ordinanza il consorzio di bonifica della Gallura è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'intervento sopraccitato, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che con nota commissariale prot. 1104/EI in data 23 ottobre 2002, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3;

Atteso che la sopraccitata contabilità è stata aperta con il n. 3075, e che titolare della medesima ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il presidente *pro-tempore* del consorzio predetto;

Atteso che il consorzio di bonifica della Gallura ha previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena	€ 450.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia	€ 282.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena	€ 243.000,00
Lavori di impermeabilizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e razionalizzazione tratti di condotte irrigue	€ 1.090.827,59

Atteso che con le ordinanze nn. 382/03, 383/03 e 384/03 sono stati approvati i primi tre progetti dell'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite»;

Atteso che il consorzio di bonifica della Gallura ha trasmesso per l'approvazione, con nota prot. n. 1146/05, il progetto «definitivo esecutivo» dell'intervento «Lavori di impermeabilizzazione dei bacini «B» e «T» e razionalizzazione tratti di condotte irrigue» per un importo complessivo di € 1.090.827,59, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A_1 Lavori a base d'asta . . .	768.050,00	
A_2 Oneri per la sicurezza d.lgs. n. 494/1996.	18.200,00	
TOTALE LAVORI . . .		786.250,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B_1 Imprevisti 0,70 di A . . .	5.520,00	
B_2 Spese generali 13% di A	141.807,59	
B_3 IVA ed eventuali altre imposte	157.250,00	
		304.577,59
		1.090.827,59

Atteso che l'ufficio del commissario per l'emergenza idrica, ha trasmesso con nota prot. 393/EI del 22 marzo 2005, all'Assessorato dei lavori pubblici, per il conseguimento del parere tecnico dell'U.T.I. copia del progetto sopraccitato;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con nota prot. 15688 del 7 luglio 2005 ha trasmesso il parere favorevole reso dall'U.T.I. - n. 65 del 30 giugno 2005 - all'approvazione del progetto «definitivo-esecutivo» dell'opera predetta;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario governativo è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Sulla base del parere U.T.I. citato in premessa, è approvato il progetto dei «Lavori di impermeabilizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e razionalizzazione tratti di condotte irrigue» per l'importo di € 1.090.827,59 così articolato:

A) LAVORI

A_1 Lavori a base d'asta	768.050,00	
A_2 Oneri per la sicurezza d.lgs. n. 494/1996.	18.200,00	
TOTALE LAVORI . . .		786.250,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B_1 Imprevisti 0,70 di A	5.520,00	
B_2 Spese generali 13% di A	141.807,59	
B_3 IVA ed eventuali altre imposte	157.250,00	
		304.577,59
		1.090.827,59

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il consorzio di bonifica della Gallura già incaricato, ai sensi e per gli effetti dei cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare i primi tre progetti dell'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione delle perdite», è altresì incaricato dell'attuazione dei «Lavori di impermeabilizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e razionalizzazione tratti di condotte irrigue» secondo il progetto di cui all'art. 1 provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro-tempore* del consorzio di bonifica della Gallura, è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopraccitato, nonché, titolare della contabilità di tesoreria n. 3075 presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 1.090.827,59 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A) LAVORI

A_1 Lavori a base d'asta	768.050,00	
A_2 Oneri per la sicurezza d.lgs. n. 494/1996.	18.200,00	
TOTALE LAVORI . . .		786.250,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B_1 Imprevisti 0,70 di A	5.520,00	
B_2 Spese generali 13% di A	141.807,59	
B_3 IVA ed eventuali altre imposte	157.250,00	
		304.577,59
		1.090.827,59

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà impegnata nel relativo capitolo di bilancio della contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione Sardegna - emergenza idrica» la somma di € 1.090.827,59.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

6. Le prestazioni svolte dal consorzio di bonifica della Gallura in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione dei lavori, la contabilizzazione, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfetaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo parametri fissati dal decreto del Presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Il consorzio di bonifica della Gallura dovrà comunicare all'ufficio del commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

11. Resta a carico del consorzio di bonifica della Gallura ogni qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al consorzio di bonifica della Gallura stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere in oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico del consorzio di bonifica della Gallura ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del consorzio di bonifica della Gallura che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. L'importo netto di € 1.090.827,59 verrà messo a disposizione del consorzio di bonifica della Gallura sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3075 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari - con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

€ 272.706,90	(10+15) 25%	Con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza
€ 327.248,28	30%	Con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti nella misura di € 245.436,21
€ 327.248,28	30%	Con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti nella misura di € 539.959,66
€ 163.624,13	15%	Con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti nella misura di € 834.483,11

15. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente del consorzio di bonifica della Gallura, corredata da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione del consorzio di bonifica della Gallura sulla predetta contabilità speciale n. 3075, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del consorzio di bonifica della Gallura, in conformità dalle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. Il consorzio di bonifica della Gallura, con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di aper-

tura, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Il consorzio di bonifica della Gallura realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento.

3. Tutti gli atti posti in essere dal consorzio di bonifica della Gallura per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso.

4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, il consorzio di bonifica della Gallura dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante degli elaborati del progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza.

5. Il consorzio di bonifica della Gallura dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

6. Il consorzio è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del consorzio.

8. Le opere attuate dal consorzio saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

10. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è il «Consorzio», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

11. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Nel caso in cui il consorzio di bonifica della Gallura non si avvalga della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, il collaudatore unico e/o la commissione di collaudo sono nominati dal consorzio, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del consorzio.

3. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori, sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

5. Intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo, il consorzio di bonifica della Gallura ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il consorzio di bonifica della Gallura agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il consorzio di bonifica della Gallura è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il consorzio di bonifica della Gallura incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove il consorzio di bonifica della Gallura, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al consorzio di bonifica della Gallura le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il consorzio medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del consorzio di bonifica della Gallura che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il consorzio di bonifica della Gallura si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del consorzio di bonifica della Gallura di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla verifica degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e il consorzio di bonifica della Gallura, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il consorzio di bonifica della Gallura, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il consorzio di bonifica della Gallura non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 23 agosto 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A08671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita delle Cinque Piaghe, in Pontecorvo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita delle Cinque Piaghe, con sede in Pontecorvo (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08672

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita della Orazione e Morte, in Pontecorvo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita della Orazione e Morte, con sede in Pontecorvo (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08673

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita del SS. Corpo di Cristo, in Pontecorvo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Corpo di Cristo, con sede in Pontecorvo (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08674

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita di S. Bartolo Nero, in Sora

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita di S. Bartolo Nero, con sede in Sora (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08675

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita della Madonna del Riparo, in Arpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita Madonna del Riparo, con sede in Arpino (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08676

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita del Santissimo e S. Biagio, in Arpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita del Santissimo e S. Biagio, con sede in Arpino (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08677

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita detta Congregazione della Pietà, in Arpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita detta Congregazione della Pietà, con sede in Arpino (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08678

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita sotto il titolo della Carità denominata del SS. Redentore, in Castrocielo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita sotto il titolo della Carità denominata del SS. Redentore, con sede in Castrocielo (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08679

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltarène Emulgel 1 Pour Cent Gel» - Francia, corrispondente a «Voltaren Emulgel 1% Gel tubo 50 g» - Italia.

Estratto determinazione A.I.P./N n. 451 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale da importare.

È autorizzata l'importazione parallela, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, del medicinale «Voltarene Emulgel» nella forma e confezione «1 Pour Cent, Gel» 50 g en tube, dalla Francia con numero di autorizzazione 328869-7, corrispondente al medicinale «Voltaren Emulgel» nella forma e confezione «1% Gel tubo da 50 g» in Italia.

Importatore: società Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Riconfezionamento secondario.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l., è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Voltarene Emulgel», nella forma e confezione «50 g en tube» importato dalla Francia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Descrizione del medicinale, numero di codice e composizione.

La confezione importata dalla Francia così come autorizzata e riconfezionata, il codice ad essa assegnato nonché la composizione, sono di seguito riportati:

«Voltaren Emulgel 1% Gel» tubo da 50 g;

codice A.I.C. n. 036069019/IP (in base 10) e 12DRNV (in base 32).

Composizione:

principio attivo: diclofenac dietilammonio 1,16 g (pari a 1 g di diclofenac sodico);

eccipienti: dietilamina, carbomeri, macrogol cetostearile etere, caprilocaprato di cocoile, alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo, glicole propilenico, acqua depurata q.b.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: codice A.I.C. n. 036069019/IP «Voltaren Emulgel 1% gel tubo da 50 g».;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe «C»;

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: codice A.I.C. n. 036069019/IP «Voltaren Emulgel 1% Gel» tubo da 50 g.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC; medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza dell'efficacia della determinazione.

La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

05A08670

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil 600 mg - lösliche tabletten» - Austria, corrispondente a «Fluimucil 600 mg compresse effervescenti 20 compresse» - Italia.

Estratto determinazione A.I.P./N n. 452 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale da importare.

È autorizzata l'importazione parallela, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, del medicinale «Fluimucil» nella forma e confezione «600 mg lösliche tabletten» dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20242, corrispondente al medicinale «Fluimucil» nella forma e confezione «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse in Italia;

Importatore: società Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano;

Riconfezionamento secondario.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l. è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Fluimucil» nella forma e confezione «600 mg lösliche tabletten», importata dall'Austria, presso le officine: Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella - (Varese) Mipharm S.p.a., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Descrizione del medicinale, numero di codice e composizione.

La confezione importata dall'Austria così come autorizzata e riconfezionata, il codice ad essa assegnato nonché la composizione, sono di seguito riportati:

«Fluimucil 600 mg compresse effervescenti 20 compresse»;

codice A.I.C. n. 036071013/IP (in base 10) e 12DTM5 (in base 32).

Composizione:

principio attivo: acetilcisteina 600 mg;

eccipienti: bicarbonato di sodio, acido citrico anidro, aroma limone, aspartame.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: codice A.I.C. n. 036071013/IP Fluimucil 600 mg compresse effervescenti 20 compresse».

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: codice A.I.C. 036071013/IP «Fluimucil 600 mg compresse effervescenti 20 compresse».

Classificazione ai fini della fornitura: RR; medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza dell'efficacia della determinazione.

La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

05A08669

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan - 500 mg, comprimé effervescent sécable» - Francia, corrispondente a «Efferalgan 500 mg compresse effervescenti - 16 compresse effervescenti» - Italia.

Estratto determinazione A.I.P./N n. 453 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale da importare.

È autorizzata l'importazione parallela, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «500 mg, comprimé effervescent sécable» 16 comprimés, dalla Francia con numero di autorizzazione 325 700.1, corrispondente al medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «500 mg compresse effervescenti 16 compresse effervescenti» in Italia.

Importatore: società Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Riconfezionamento secondario.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l., è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «500 mg, comprimé effervescent sécable 16 comprimés», importato dalla Francia, presso le officine: Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C., sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella (Varese); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Descrizione del medicinale, numero di codice e composizione.

La confezione importata dalla Francia così come autorizzata e riconfezionata, il codice ad essa assegnato nonché la composizione, sono di seguito riportati:

«Efferalgan 500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti;

codice A.I.C. n. 036618015/IP (in base 10) e 12XHSZ (in base 32).

Composizione:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico; sodio carbonato; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618015/IP «Efferalgan 500 mg compresse effervescenti 16 compresse effervescenti».

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C»;

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618015/IP «Efferalgan 500 mg compresse effervescenti 16 compresse effervescenti».

Classificazione ai fini della fornitura: RR; medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza dell'efficacia della determinazione.

La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

05A08668

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan - 80 mg, suppositoire - 10 suppositoires» - Francia, corrispondente a «Efferalgan 80 mg supposte - 10 supposte» - Italia.

Estratto determinazione A.I.P./N n. 454 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale da importare.

È autorizzata l'importazione parallela, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «80 mg, suppositoire» 10 suppositoires dalla Francia con numero di autorizzazione 339 055-6, corrispondente al medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «80 mg supposte - 10 supposte» in Italia.

Importatore: società Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Riconfezionamento secondario.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l., è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «80 mg, suppositoire» 10 suppositoires, importata dalla Francia, presso le officine: Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C., sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella (Varese); Mipharm S.p.a., sita in via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Descrizione del medicinale, numeri di codice e composizione.

La confezione importata dalla Francia così come autorizzata e riconfezionata, il codice ad essa assegnato nonché la composizione, sono di seguito riportati:

«Efferalgan 80 mg supposte 10 supposte»;

codice n. 036618027/IP (in base 10) e 12XHTC (in base 32).

Composizione:

principio attivo: paracetamolo 80 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618027/IP «Efferalgan 80 mg supposte - 10 supposte».

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618027/IP «Efferalgan 80 MG supposte - 10 supposte».

Classificazione ai fini della fornitura: SOP; medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza dell'efficacia della determinazione.

La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

05A08667

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan - 150 mg suppositoire - 10 suppositoires» - Francia, corrispondente a «Efferalgan 150 mg supposte - 10 supposte» - Italia.

Estratto determinazione A.I.P./N n. 455 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale da importare.

È autorizzata l'importazione parallela, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «150 mg, suppositoire» 10 suppositoires dalla Francia con numero di autorizzazione 339 057-9, corrispondente al medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «150 mg supposte» 10 supposte in Italia.

Importatore: società Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Riconfezionamento secondario.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l. è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «150 mg, suppositoire» 10 suppositoires, importata dalla Francia, presso le officine: Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C., sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella (Varese); Mipharm S.p.a., sita in via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Descrizione del medicinale, numeri di codice e composizione.

La confezione importata dalla Francia così come autorizzata e riconfezionata, il codice ad essa assegnato nonché la composizione, sono di seguito riportati:

«Efferalgan 150 mg supposte 10 supposte»;

codice n. 036618039/IP (in base 10) e 12XHTR (in base 32).

Composizione:

principio attivo: paracetamolo 150 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618039/P «Efferalgan 150 mg supposte - 10 supposte».

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618039/IP «Efferalgan 150 mg supposte» 10 supposte.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP; medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza dell'efficacia della determinazione.

La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

05A08666

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan - 300 mg, suppositoire - 10 suppositoires» - Francia, corrispondente a «Efferalgan 300 mg supposte - 10 supposte» - Italia.

Estratto determinazione A.I.P./N n. 456 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale da importare.

È autorizzata l'importazione parallela, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «300 mg, suppositoire» 10 suppositoires dalla Francia con numero di autorizzazione 339 058-5, corrispondente al medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «300 mg supposte» 10 supposte in Italia.

Importatore: società Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Riconfezionamento secondario.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l. è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Efferalgan» nella forma e confezione «300 mg, suppositoire» 10 suppositoires, importata dalla Francia, presso le officine: Depo pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C., sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella (Varese); Mipharm S.p.a., sita in via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Descrizione del medicinale, numeri di codice e composizione.

La confezione importata dalla Francia così come autorizzata e riconfezionata, il codice ad essa assegnato nonché la composizione, sono di seguito riportati:

«Efferalgan 300 mg supposte» 10 supposte;

codice n. 036618041/IP (in base 10) e 12XHTT (in base 32).

Composizione:

principio attivo: paracetamolo 300 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618041/IP «Efferalgan 300 mg supposte» 10 supposte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C»;

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: codice A.I.C. n. 036618041/IP «Efferalgan 300 mg supposte» 10 supposte.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP; medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza dell'efficacia della determinazione.

La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

05A08665

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Aspirine - C 20 comprimés effervescents + vitamine C» - Belgio, corrispondente a «Aspirina 400 mg compresse effervescenti con vitamina C - 10 compresse» - Italia.

Estratto determinazione A.I.P./N n. 457 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale da importare.

È autorizzata l'importazione parallela, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, del medicinale «Aspirine - C» nella forma e confezione 20 comprimés effervescents + vitamine C, dal Belgio con numero di autorizzazione 187IS51F3, corrispondente al medicinale «Aspirina 400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse registrata in Italia.

Importatore: società Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 - Milano.

Riconfezionamento secondario.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l. è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Aspirine - C nella forma e confezione 20 comprimés effervescents + vitamine C», importata dal Belgio, presso le officine: Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C., sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella (Varese); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Descrizione del medicinale, numeri di codice e composizione.

La confezione importata dal Belgio così come autorizzata e riconfezionata, il codice ad essa assegnato nonché la composizione, sono di seguito riportati: «Aspirina 400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse;

codice n. 036067015/IP (in base 10) e 12DPQ7 (in base 32).

Composizione:

principio attivo: acido acetilsalicilico 400 mg, acido ascorbico (vitamina C) 240 mg;

eccipienti: citrato monosodico, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio, acido citrico anidro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: codice A.I.C. n. 036067015/IP «Aspirina 400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: codice A.I.C. n. 036067015/IP «Aspirina 400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC; medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza dell'efficacia della determinazione.

La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

05A08664

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Merck Generics Italia»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 492 del 5 agosto 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM MERCK GENERICS ITALIA nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via Aquileia, 35 - cap 20092, (Italia), codice fiscale n. 13179250157.

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036657017 (in base 10), 12YPVT (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. - Piacenza, Italia, Stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: etanolo 96% 100 mg; glicole propilenico 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036657017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036657017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram RK»

Estratto determinazione A.I.C. n. 493 del 5 agosto 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM RK nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in (Milano), via Ciro Menotti 1/A, cap 20129 (Italia) codice fiscale n. 09674060158.

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036651014 (in base 10), 12YJ06 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. - Piacenza, (Italia), Stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: un ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: etanolo 96% 100 mg; glicole propilenico 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036651014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036651014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Doc»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 494 del 5 agosto 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM DOC nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Doc generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7 - cap 20124 (Italia) codice fiscale n. 11845960159.

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036653018 (in base 10), 12YKYU (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. - Piacenza (Italia) Stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: un ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: etanolo 96% 100 mg; glicole propilenico 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036653018 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

Classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036653018 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08663

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501208/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.